



N. 22.

Legge che contiene modifiche ed aggiunte alla legge elettorale. (1).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata delli 29 agosto 1950.

Art. 1.

La legge elettorale 15 ottobre 1920, n. 18, viene modificata come ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'articolo 10 è abrogato.

Art. 3.

L'articolo 22 è abrogato e sostituito dal seguente: "Il Consigliere od i Consiglieri che, entro il quadriennio, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura, venissero a mancare per qualsiasi causa, saranno sostituiti col candidato o coi candidati che nella medesima lista seguono immediatamente per numero di voti quelli già eletti. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista il posto o i posti si dichiarano vacanti e verranno indetti i comizi generali se si verifica il caso previsto dalla seconda parte dell'art. 8".

Art. 4.

All'articolo 4 viene aggiunto il seguente comma:

"Gli elettori residenti all'estero verranno iscritti in due liste elettorali, comprendenti la prima gli elettori aventi i cognomi con le iniziali dall'A all'M, e la seconda con le iniziali dall'N alla Z, e voteranno in due corrispondenti sezioni con sede in Città".

Art. 5.

La convocazione dei comizi a termini dell'art. 8 per compiuto quadriennio avrà luogo nella prima metà del mese di settembre.

Art. 6.

La presente legislatura è prorogata ad una delle prime domeniche del mese di settembre 1953.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° settembre 1950 (1649 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Primo Taddei

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI ff.

G. Giacomini

(1) Già separatamente pubblicata in data 1° settembre 1950.